



COMUNICATO N. 64/DIV – 25 OTTOBRE 2022

64/182

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DEL 22, 23 E 24 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22, 23 e 24 Ottobre 2022

10^a Giornata Andata

GIRONE A

ARZIGNANO V.	LECCO	0-2
JUVENTUS NEXT GEN	TRIESTINA	1-0
MANTOVA	PERGOLETTESE	2-1
PADOVA	NOVARA	1-2
PORDENONE	FERALPISALÒ	0-1
PRO PATRIA	VIRTUS VERONA	1-0
PRO VERCELLI	PRO SESTO	1-2
RENATE	ALBINOLEFFE	0-0
SANGIULIANO	L.R. VICENZA	0-1
TRENTO	PIACENZA	2-2

GIRONE B

CARRARESE	REGGIANA	1-1
CESENA	FIORENZUOLA	2-1
GUBBIO	IMOLESE	3-0
LUCCHESI	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
RECANATESE	SIENA	2-1
RIMINI	FERMANA	2-2
S. DONATO TAVARNELLE	PONTEREDERA	1-2
TORRES	OLBIA	1-1
VIRTUS ENTELLA	ANCONA	3-2
VIS PESARO	ALESSANDRIA	0-0

GIRONE C

ACR MESSINA	LATINA	4-1
CATANZARO	JUVE STABIA	2-0
FOGGIA	FIDELIS ANDRIA	3-1
GIUGLIANO	GELBISON	1-1
MONTEROSI TUSCIA	MONOPOLI	2-2
PESCARA	AUDACE CERIGNOLA	2-0
PICERNO	VITERBESE	0-0
TARANTO	POTENZA	2-0
TURRIS	CROTONE	2-4
VIRTUS FRANCAVILLA	AVELLINO	2-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22, 23 E 24 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del campionato, i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FOGGIA e REGGIANA, TARANTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000

TORRES

A) per avere i suoi sostenitori presenti nella curva loro riservata intonato, al 34° ed al 35° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nella curva loro riservata, nella misura di circa il 2/3 % di quelli ivi presenti, intonato, al 27° ed al 31° minuto del secondo tempo, cori, grida ed altre manifestazioni espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore avversario, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui tre presenti e intonati soltanto da una piccolissima percentuale dei tifosi che occupavano il settore e, quindi, privi dei requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall'art. 28 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

- € 1500 **PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sulla pista d'atletica, in molteplici occasioni, nel primo e nel secondo tempo, quindici bottiglie di plastica vuote e semivuote di birra e di acqua, senza provocare danni a cose o a persone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1500 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco quattro bottigliette d'acqua vuote e tre contenitori vuoti di Caffè Borghetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
- € 1000 **FERMANA** per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nel recinto di gioco di gioco dall'inizio fino al termine della gara, nonostante non fosse nella distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
- € 1000 **TRIESTINA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud - settore ospiti - settore loro riservato, intonato, al 3° minuto circa del primo tempo ed al 18° minuto circa del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni e incitanti alla violenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 800 **FOGGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore Curva Sud integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco senza colpire alcuna persona.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive di fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 500 **ANCONA** per avere per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato (Gradinata Nord), intonato, dal 18° al 22° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 **OLBIA** per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva a loro riservata intonato, al 22° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria mentre era a terra per un infortunio occorsogli.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 500 **PIACENZA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud - settore ospiti - settore loro riservato, intonato, al 30° minuto circa del secondo tempo, cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 300 **PONTEDERA** per avere i suoi sostenitori, presenti nella curva ospiti, intonato per una volta cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 10° minuto circa del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero esiguo dei sostenitori che hanno intonato il coro e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **7 NOVEMBRE 2022**

DI NOLA PASQUALE (TURRIS)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal DI NOLA.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva ed entrava sul terreno di gioco per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 2, lettera a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compreso l'ingresso sul terreno di gioco (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

DEOMA DANIELE

(LUCCHESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato dal IV ufficiale, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 NOVEMBRE 2022**

BALDRIGHI LUCA

(FIORENZUOLA)

per avere, al 50° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole offensive nei loro confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

MICCIOLA FRANCESCO

(ANCONA)

per avere tenuto una condotta antiregolamentare in quanto, al termine della gara, mentre gli arbitri e le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, faceva ingresso in campo e, dopo avere tenuto la condotta sub B), entrava nel tunnel di accesso agli spogliatoi, pur non essendo presente tra i soggetti indicati nella distinta di gara;

B) per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre si trovava all'altezza del tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro pronunciando parole irrispettose nei suoi confronti, in segno di dissenso verso l'operato di questi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

GIOVE GIUSEPPE

(TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NOLA PASQUALE

(TURRIS)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

FINUCCI FABIO

(RIMINI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione e, giunto nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva parole irrispettose nei suoi riguardi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. arbitrale, r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTARELLI RAUL

(ALBINOLEFFE)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina per protestare e dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lettera a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, supplemento r. arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 1000

DIANA AIMO

(REGGIANA)

per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti all'allenatore presente in campo al 27° minuto del secondo tempo, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA EURO 500

SCAZZOLA CRISTIANO

(PIACENZA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, al 19° minuto del secondo tempo, lanciava in campo un oggetto successivamente recuperato grazie all'intervento del IV ufficiale di gara.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., supplemento r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGLIUCA GUIDO

(SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

OCCHIUZZI ROBERTO

(OLBIA)

PACI MASSIMO

(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO EMILIO

(PICERNO)

DE SANZO FABIO

(GELBISON)

VILLA ALBERTO

(PERGOLETTESE)

SCAZZOLA CRISTIANO

(PIACENZA)

PAGLIARI GIOVANNI

(RECANATESE)

FRAU ALESSANDRO

(TORRES)

MASSAGGIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

BIAGINI ANDREA
FISCHBACH JACOPO ERNEST

(CARRARESE)
(OLBIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)
per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, senza contesa del pallone, lo colpiva con una manata in faccia facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e le modalità della condotta e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta (r. a.a.).

SPORTELLI MORIS (PRO PATRIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una pedata alla gamba facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SANTIS SIMONE (ANCONA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa verso i sostenitori della squadra avversaria in quanto, dopo essere stato sostituito, mentre si dirigeva verso la propria panchina, rivolgeva un gesto offensivo verso la Tribuna occupata dai sostenitori avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERGONZI FEDERICO (FERALPISALO')
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
RICCIO ALESSANDRO PIO (JUVENTUS NEXT GEN)
SABBIONE ALESSIO (TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 500

CONTINI GIANLUCA (OLBIA)

per avere tenuto un comportamento non corretto, in quanto al termine della gara, dopo essere stato sfiorato da una bottiglietta di acqua lanciata da sostenitori della squadra locale, lanciava la stessa fuori dal recinto di gioco verso la recinzione.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
BENSAJA NICHOLAS	(IMOLESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PERGOLETTESE)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
RAIMO ALESSANDRO	(SIENA)
MANETTA MARCO	(TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
D'ORAZIO LUDOVICO	(FERALPISALO')
URSO FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
CURRARINO MICHELE	(FIORENZUOLA)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
PIERNO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(GIUGLIANO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
KONATE AMARA	(ACR MESSINA)
PIETRANGELI NICOLA	(RIMINI)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
SOTTINI EDOARDO	(TRIESTINA)
CATALDI RICCARDO	(L.R. VICENZA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
DANTI DOMENICO	(VIRTUS VERONA)
COPPOLA MARIO	(VIS PESARO)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SALTARELLI MIRKO	(ALBINOLEFFE)
CHECCHI LORENZO	(ALESSANDRIA)
MALCORE GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
LOMBARDONI MANUEL	(PRO PATRIA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(PRO PATRIA)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)

COCCOLO LUCA	(CESENA)
DEROSE FRANCESCO	(CESENA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
SOMMA MARCO	(PONTEDERA)
AWUA THEOPHILUS	(CROTONE)
QUAINI ALESSANDRO	(FIORENZUOLA)
BONALUMI SIMONE	(GELBISON)
ZULLO WALTER	(GIUGLIANO)
BONINI FEDERICO	(GUBBIO)
ANNAN EBENEZER	(IMOLESE)
ZANINI MATTEO	(IMOLESE)
MASELLI SERGIO	(JUVE STABIA)
RAVASIO MARIO	(LUCCHESI)
MARINO ROBERTO	(ACR MESSINA)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)
GIORICO DANIELE	(PORDENONE)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(POTENZA)
GYAMFI BRIGHT	(POTENZA)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
MUSTACCHIO MATTIA	(PRO VERCELLI)
VERGARA ANTONIO	(PRO VERCELLI)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
ANGHILERI MARCO	(RENATE)
TONELLI SIMONE	(RIMINI)
FUSI PIETRO	(SANGIULIANO)
PEDONE ALEX	(SANGIULIANO)
QEROS FRENCI	(SANGIULIANO)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
ANTONELLI NICOLO	(TORRES)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(L.R. VICENZA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCALON RICCARDO	(TRENTO)
DAMIAN FILIPPO	(TRENTO)
SPERANZA MATTIA	(ALESSANDRIA)
VITALI LEONARDO	(ANCONA)
KERNEZO GABRIELE	(AQUILA MONTEVARCHI)
DAVI FEDERICO	(ARZIGNANO V.)
BLONDETT EDOARDO	(AUDACE CERIGNOLA)
BOFFELLI ANDREA	(PRO PATRIA)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PRO PATRIA)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(AVELLINO)
PAGLIAI GABRIELE	(PICERNO)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
ZUCCON FEDERICO	(LECCO)
CICCONI MANUEL	(CARRARESE)
GIANNETTI NICCOLO'	(CARRARESE)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
MILILLO ALESSIO	(FIDELIS ANDRIA)

SARTORE DOS SANTOS PEREZ	(FIORENZUOLA)
CARDOSELLI CASSIO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DE SENA CARMINE	(GELBISON)
FAELLA ALESSIO	(GELBISON)
LORETO CIRO	(GELBISON)
PAPA SALVATORE	(GELBISON)
GHISOLFI MATTEO	(GIUGLIANO)
MBAKOGU JERRY	(GUBBIO)
PAGLIUCA MATTIA	(IMOLESE)
DELL'ORFANELLO UGO	(JUVE STABIA)
PELUSO MICHELE	(JUVE STABIA)
ROSSETTI LORENZO	(LATINA)
TESSIORE ANDREA	(LATINA)
MERLETTI TOMMASO	(LUCCHESE)
DE FRANCESCO ALBERTO	(MANTOVA)
INGEGNERI ANDREA	(MANTOVA)
ANGILERI ANTONY	(ACR MESSINA)
MALLAMO ANDREA	(ACR MESSINA)
NAPOLETANO PAOLO	(ACR MESSINA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
LISBOA DA SILVA GO TIAGO	(NOVARA)
GABRIELI NICCOLO	(OLBIA)
INCERTI DAVIDE FABRIZIO	(OLBIA)
VOLPE MICHELE	(PERGOLETTESE)
BRUSCHI NICOLO	(PRO SESTO)
SALA ALESSANDRO	(PRO SESTO)
WIESER DAVID	(PRO SESTO)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
CREMONESI MICHELE	(REGGIANA)
NARDI FILIPPO	(REGGIANA)
ROSAFIO MARCO	(REGGIANA)
DEL CARRO ANDREA	(RIMINI)
ANASTASIA EMANUELE	(SANGIULIANO)
FALL MBARICK	(SANGIULIANO)
MIRACOLI LUCA	(SANGIULIANO)
CASTORANI MANUELE	(SIENA)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
BOCCIA SALVATORE	(TURRIS)
RICCI LUCA	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIGHENTI ANDREA	(TRENTO)
GHIOZZI MAURO	(ALESSANDRIA)
PELLEGRINI LORENZO	(ALESSANDRIA)
ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
DE SANTIS SIMONE	(ANCONA)
DI MASSIMO ALESSIO	(ANCONA)
MORETTI FEDERICO	(ANCONA)
BONTEMPI MARCO	(ARZIGNANO V.)
CASARINI FEDERICO	(AVELLINO)

RIZZO ALBERTO
VASIC ALJOSA
ZANCHI ANDREA
TENTARDINI ALBERTO
BUMBU JONATHAN
BENEDETTI GIACOMO
PALMIERO LUCA
PIZZIGNACCO SEMUEL
ELEUTERI ALESSANDRO
CANDELLORI KEVIN
MASTROIANNI FERDINANDO
RISOLO ANDREA
SOLCIA DANIELE
GRAZIANI VITTORIO
RONDINELLA GENNY
PANDOLFI LUCA
RUSSO DANILO
BESAGGIO MICHELE
MASTALLI ALESSANDRO
PINTON MATTEO
SANTARPIA ANTONIO
KHAILOTI OMAR
FABBRI FILIPPO
MASETTI LORENZO
RIZZA ALESSIO
BELLONI NICOLAS ALEXIS
STEFFE' DEMETRIO
BOSCOLO CHIO RICCARDO
GERBI ERIK
VENTOLA DANILO
KABASHI ELVIS
ROSSO SIMONE
BORGHI LEONARDO
CARCANI PIETRO
LEONE GIUSEPPE
DI NUNZIO FRANCESCO
GALLO ANDREA
BELLICH MARCO
DALMONTE NICOLA
BORRA DANIELE
CORBARI ANDREA
PARODI LUCA
MARENCO FILIPPO

(FOGGIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(CESENA)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESI)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SIENA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(L.R VICENZA)
(L.R VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 25 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli